



*[Handwritten mark]*

Registre ed ogni altra  
Es. art. 19 legge ES. 220/71 n. 74

calce alla copia notificata del ricorso - RESISTENTE -  
stessa sito in  
come da procura in  
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della  
, rappresentato e difeso dall'Avv.

E

- RICORRENTE -  
come da procura a margine del ricorso  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in  
, rappresentata e difesa dall'Avv.

TRA

nella causa civile iscritta al n. 937/07 R.G.A.C.

SENTENZA

ha pronunciato la seguente  
dott. Ombretta Paini  
dott. Paola De Lizio  
dott. A. Criscuolo  
sig.ri magistrati:  
Il Tribunale civile di Perugia, I sezione, in composizione  
collegiale, riunito in camera di Consiglio nelle persone del  
Presidente  
Giudice  
Giudice est.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Protocollo n. 1851

registro n. ....



*[Large handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

Con ricorso depositato in data 16/2/07, si deduceva di aver contratto matrimonio con il figlio dell'età di 9 anni, ed esponeva poi che la dimora familiare era stata fissata in , presso l'abitazione di proprietà di alcuni familiari del marito tra cui il nonno con loro ivi convivente. La ricorrente affermava di essersi quindi sempre dovuta occupare sia del bambino sia dell'assistenza all'anziano nonno del marito così da non poter lavorare, motivo per cui era disoccupata e priva di qualunque fonte di reddito mentre il lavorava come elettricista percependo un salario di circa 1200,00 Euro maggiorato di ulteriori introiti posto che egli svolgeva la propria attività anche in proprio così da raggiungere un reddito effettivo di circa Euro 2400,00 mensili, oltre ad essere proprietario di un locale sito nel centro storico di nonchè di vari beni mobili registrati. Lamentava poi la che il aveva ben presto cominciato a disinteressarsi della sua famiglia, restando spesso fuori con gli amici e non provvedendo adeguatamente al suo mantenimento: per tali motivi la stessa chiedeva pronunziarsi la separazione dall'ex-coniuge, con affidamento esclusivo a lei del figlio e con obbligo in capo al di corresponsione di un assegno di mantenimento per quest'ultimo pari ad Euro 500,00 e per lei

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



pari ad Euro 800,00, per un totale di Euro 1300,00 mensili  
 rivalutabili; il tutto con vittoria delle spese processuali.  
 Si costituiva il contestando tutte le accuse mosse  
 nei suoi confronti dalla moglie e precisando in particolare: che  
 la non aveva mai voluto lavorare pur essendole state  
 offerte delle opportunità di lavoro, così scaricando solo su di  
 lui (oltretutto parzialmente disabile in quanto affetto da diabete  
 congenito) tutto il peso economico della famiglia; che la stessa  
 aveva ben presto manifestato insofferenza per la presenza in casa  
 del nonno ed instabilità umorale, senza peraltro nemmeno occuparsi  
 adeguatamente della casa dal momento che trascorrevano molta parte  
 del tempo fuori, anche di sera e talvolta di notte; che egli non  
 aveva affatto trascurato i propri doveri di mantenimento della  
 moglie dal momento che la stessa percepiva (in parte da lui, in  
 parte dai suoi genitori ed in parte da suo nonno, della cui  
 assistenza peraltro si occupava la figlia di costui e non la  
 ) la complessiva somma di circa Euro 1000,00 mensili; che  
 la aveva esercitato una forte influenza negativa sul  
 figlio al fine di allontanarlo da esso resistente; che i  
 beni mobili indicati ex adverso erano tutti di scarso valore,  
 alcuni non più esistenti. Concludeva quindi il resistente  
 associandosi alla domanda di pronunzia della separazione,  
 chiedendo l'affido condiviso del figlio e chiedendo di porsi un  
 assegno di mantenimento solo in favore di quest'ultimo e non della  
 che ben poteva vivere con la madre e procurarsi un  
 lavoro; con vittoria di spese.



*[Handwritten signature]*

anche maltrattamenti del padre verso il figlio, nessuno dei  
 alle numerose denunce presentate dalla che lamentava  
 conflittualità esistente tra i genitori; inoltre pur in seguito  
 momenti di incompiutezza verosimilmente acuiti dalla  
 costante del minore con il padre, pur se a volte caratterizzato da  
 relazioni dei Servizi sociali emerge infatti un rapporto piuttosto  
 condizionale del figlio ad entrambi i genitori: dalle citate  
 A seguito della separazione si ritiene poi di disporre l'affido  
 relazioni degli assistenti sociali in atti.

condotte di particolare gravità a carico del dalle  
 essendo del resto state ammesse prove sul punto né emergendo  
 doveri nascenti dal matrimonio alligati dalla ricorrente, non  
 quelle gravi condotte di disinteresse e di inosservanza del

elemento istruttorio ha infatti evidenziato in capo al  
 fondata la domanda di addebito proposta dalla : nessun  
 convivenza cessata peraltro già da tempo, mentre non risulta  
 in merito all'intollerabilità della convivenza tra di loro,  
 La domanda di separazione è fondata concordando entrambe le parti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

all'art.190 c.p.c..  
 per la decisione concedendo alle parti i termini di cui  
 all'udienza del 3/10/12, il giudice rimetteva la causa al collegio  
 depositati documenti ed assunte prove testimoniali. Infine,  
 al giudice per il prosieguo dove, in sede istruttoria, venivano  
 provvedimenti temporanei ed urgenti, dopodiché assegnava la causa  
 Con ordinanza in data 24/7/07 il Presidente del Tribunale dava i



*[Handwritten signature]*

La ricorrente ed il figlio potranno restare nella casa  
 ove attualmente si trovano; ciò infatti corrisponde all'interesse  
 del minore che ivi ha sempre vissuto e dove - per quanto  
 emerge, anche in questo caso, dalle relazioni degli assistenti  
 sociali in atti - vuole rimanere; dovranno pertanto in questa  
 parte confermarci i precedenti provvedimenti (da ultimo,  
 l'ordinanza del giudice istruttore in data 8/9/08) con cui la casa  
 di via \_\_\_\_\_ era stata già assegnata alla moglie, quale  
 genitore collocatario del figlio minore. Ne consegue che detta  
 abitazione resterà assegnata a quest'ultima sino al raggiungimento  
 della maggiore età del ragazzo, fermo restando che la \_\_\_\_\_  
 dovrà consentire ai proprietari della casa il libero accesso nelle  
 stanze non a lei riservate (come da precedenti provvedimenti di  
 questo Tribunale: cfr. documenti di cui al sottofascicolo "F" di  
 parte resistente). Tale libero accesso comunque dovrà  
 auspicabilmente essere esercitato compatibilmente con il rispetto  
 della privacy della ricorrente e del figlio e cioè per ragioni di  
 effettiva necessità (manutenzione e controllo dell'immobile,  
 apprensione di oggetti che ivi si trovano, etc.) o magari per far  
 visita al minore \_\_\_\_\_ ciò naturalmente al fine di attenuare al  
 massimo, nel preciso interesse del minore, i contrasti esistenti

nel ricorso introduttivo.  
 considerazione la richiesta di affido esclusivo avanzata dalla  
 dalla querelante. Nessuna ragione, insomma, impone di prendere in  
 procedimenti che ne sono conseguiti ha confermato i fatti esposti



*[Handwritten signature]*

mancata erogazione in suo favore del trattamento di fine rapporto ha documentato il suo avvenuto licenziamento e la Quanto alle richieste di carattere economico si osserva che il due, sempre con gli orari tra loro concordati.

padre e figlio - nonché un fine-settimana (sabato e domenica) ogni la settimana - nei giorni e per il numero di ore concordate tra vedere e tenere con sé il figlio per due pomeriggi durante possa alle visite. In particolare si ritiene che il

contrasto, si reputa opportuno porre alcune disposizioni in merito genitori ed al fine di ridurre ogni possibile occasione di resistente ma, tenuto conto della conflittualità esistente tra il ritiene di poter accogliere in buona parte la richiesta del parte ricorrente abbia posto specifiche obiezioni in merito: si ormai sedicenne, la regolamentazione dei loro rapporti, senza che abbia richiesto di lasciare ai liberi accordi tra padre e figlio, Venendo ora ai diritti di visita si rileva come il

negativi a carico del medesimo, stessa potrebbe comportare, sotto il profilo psicologico, effetti un'improvvisa interruzione della convivenza del ragazzo con la rappresenta per lui il principale punto di riferimento sicché madre la quale - al di là delle vicende relative a tale immobile - cui sopra, con il padre: il ragazzo ha sempre convissuto con la ad ottenere la collocazione del figlio nell'abitazione di Non può invece accogliersi la richiesta di parte convenuta volta loro abitazione.

tra i parenti del e la ospitata nella



*[Handwritten signature]*

Inoltre l'inerzia della ricerca di un lavoro non è più un bambino nei primi anni di vita che necessita di più costanti attenzioni durante tutto l'arco della vita che appare tanto più ingiustificata tenuto conto che, ormai da anni, incontestata.

accettato tali proposte; circostanza, questa, rimasta peraltro proprio bar sito in senza che quest'ultima avesse mai in passato offerto alla un lavoro all'interno del resistente la quale ha ricordato di avere più volte Non solo: in sede istruttoria è stata sentita la teste di parte disponibilità per questa o quella attività lavorativa.

missive indicanti il proprio titolo di studio o la sua eventuale risulta aver contattato alcun possibile datore di lavoro o inviato difficilmente offre particolari soluzioni) la ricorrente non infatti, della mera sua iscrizione al collocamento (che seriamente attivata per la ricerca di un lavoro: al di là, meno invalidanti ma, nonostante ciò, ella non risulta essersi mai stessa non presenta particolari problematiche di salute, men che Di contro nessuna limitazione risulta a carico della : la

salute, può accedere. professionali cui il medesimo, stanti le proprie problematiche di lui agevole anche in ragione del più limitato ambito di profili consegue che il reperimento di altra occupazione non è certo per congenito che comporta a suo carico un'invalidità al 50%: ne pacifico che il medesimo è affetto da una forma di diabete (docc. n. 54 e 75 del fascicolo di parte resistente); e altresì



*[Handwritten signature]*

giornata, sicché nulla impediva alla ricorrente di cercare occasioni lavorative idonee a contribuire anch'ella al mantenimento del figlio, oltre che di sé stessa.

Tali considerazioni - valutate unitamente al comprovato peggioramento delle condizioni economiche del che ha perso il lavoro - comportano quanto meno una riduzione dell'assegno disposto in favore della sino ad Euro 100,00 mensili: tenuto infatti conto della sua totale abilità al lavoro la predetta somma, aggiunta all'eventuale guadagno che la ricorrente curerà di procacciarsi, rappresenta una equa forma di assistenza nei suoi confronti da parte del marito, tenuto conto che la stessa comunque si occupa in misura largamente prevalente del figlio e che necessiterà in ogni caso di qualche tempo per reperire attività lavorative, fisse, stagionali o saltuarie che siano.

Si osserva inoltre che la riduzione del contributo in favore della si fonda anche sulla rilevante circostanza per cui la medesima non è tenuta a pagare alcun affitto per l'abitazione, essendo ospitata gratuitamente nella casa dei familiari del quale oltretutto, proprio per questo, non può utilizzarla lui stesso (né i suoi parenti possono affittarla traendone un guadagno) ed è costretto a vivere altrove.

Si reputa poi opportuno - tenuto conto delle aumentate esigenze economiche di un ragazzo che ha ormai 16 anni - fissare l'assegno di mantenimento già previsto in favore del figlio nella misura di Euro 350,00; il padre dovrà poi rimborsare alla madre il



50% delle spese straordinarie necessarie al ragazzo ove  
previamente concordate (ad eccezione di quelle urgenti).

Vale la pena di puntualizzare che, benché licenziato, il  
è in grado tecnicamente di svolgere l'attività di

elettricista che svolgeva in precedenza, attività che notoriamente  
può anche essere espletata saltuariamente in via autonoma sicché -  
al di là della residua capacità lavorativa del

(persona giovane e la cui invalidità, anche in passato, non gli  
aveva impedito di svolgere l'attività di elettricista) - è  
verosimile che il medesimo, che del resto a tutt'oggi versa  
diverse somme nell'interesse del figlio, pur magari guadagnando  
poco, continui comunque attualmente ad espletare servizi come  
elettricista, anche al di fuori di un rapporto di lavoro  
dipendente.

Stante la soccombenza in gran parte reciproca e tenuto conto della  
natura del presente giudizio, si reputa equo compensare  
integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, in persona della d.ssa O. Palmi, così  
provvede:

- Pronunzia la separazione tra e
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- dispone l'affido condiviso del figlio

con collocazione del medesimo presso la madre nell'abitazione  
sita in



Deposito in Concorsu  
= 9 APR 2015  
n. 14/15

Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D.ssa Giovanna Maria Mascioni

Bepesita minuta  
dal Giudice Il

Il giudice rel.  
(d.ssa O. Panti)

(dr. P. Criscuolo)

Il Presidente

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20/1/14.

- spese integralmente compensate tra le parti.
- Euro 100,00 rivalutabili in base all'indice ISTAT;
- favore della di un assegno di mantenimento pari ad
- dispone, sempre a carico del il versamento in
- urgenti;
- delle spese straordinarie previamente concordate e di quelle
- 350,00 rivalutabili in base all'indice ISTAT, oltre al 50%
- un assegno di mantenimento del figlio nella misura di Euro
- pone a carico del l'obbligo di versamento di
- figlio;
- secondo le modalità e con gli orari concordati tra padre e
- settimana (sabato e domenica) ogni due, in entrambi i casi
- per due pomeriggi durante la settimana e per un fine-
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio

Esente da Imposta di Bollo  
Risultante dal verbale di Stato  
Ex art 15 L. n. 130 del 08/08/87 n. 74